



NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione, oggetto e sede legale

- 1 È costituita l'Associazione denominata: Numismatici Italiani Professionisti (di seguito NIP).
- 2 L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro.
- 3 L'Associazione si compone esclusivamente di numismatici professionisti con sede in Italia. Sono ammessi membri corrispondenti esteri. L'appartenenza all'Associazione e il relativo numero identificativo, riportato in apposito timbro rilasciato dal Segretario di NIP al Socio, sono personali e non trasferibili.
- 4 L'Associazione si propone di:
 - a) coordinare tutte le azioni, idee e attività al fine di promuovere e sostenere il collezionismo responsabile e il mercato numismatico di alto livello, animati dai migliori principi di etica professionale e commerciale;
 - b) definire il profilo professionale di numismatico per i propri Soci, anche tramite l'individuazione dei requisiti di cui al successivo articolo 3, e tutelare la specifica attività svolta dai numismatici professionisti, effettuando, con cadenza periodica, la verifica dei requisiti in possesso dei singoli Soci, finalizzata a mantenere lo status stesso di Socio;
 - c) predisporre gli strumenti a tutela della cittadinanza che si avvale delle prestazioni professionali dei singoli associati;
 - d) rappresentare la categoria nei confronti delle autorità, cooperare con gli organi dello Stato per la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse numismatico;
 - e) incoraggiare lo studio scientifico, diffondere la numismatica e combattere le falsificazioni, nonché definire l'obbligo per i Soci di procedere all'aggiornamento permanente. A tal fine disciplina le modalità dell'aggiornamento e gli strumenti di verifica idonei ad accertare l'effettivo adempimento di tale obbligo.
- 5 La sede legale viene fissata in Milano. Presso detta sede legale è costituita anche la sede regionale per l'Italia Settentrionale. Sono, inoltre, costituite altre due sedi regionali con rispettiva competenza sull'Italia Centrale e sull'Italia Meridionale. La loro localizzazione e l'individuazione puntuale delle attività è affidata al Consiglio direttivo.

ARTICOLO 2

Durata

- 1 L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea generale.

ARTICOLO 3

Soci

- 1 In ottemperanza a quanto previsto dalla lettera b) del comma 4 del precedente articolo 1, il numismatico professionista è un esperto della materia, che esercita le attività scientifiche, di ricerca e consulenziali connesse al mercato numismatico di alto livello e al collezionismo responsabile.
- 2 Per divenire Socio di NIP, il numismatico professionista deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) esercitare la professione in forma esclusiva o prevalente da almeno quattro anni e con condotta ineccepibile, curando che ogni attività commerciale si svolga nel rispetto della normativa e delle

- regole di organizzazione del mercato;
 - b) disporre di una partita IVA da almeno quattro anni, su cui appoggia la propria attività numismatica professionale;
 - c) aver dato prova della propria preparazione specifica, anche mediante pubblicazioni, listini di vendita, cataloghi, saggi;
 - d) garantire l'autenticità di tutto il materiale offerto;
 - e) conformarsi allo Statuto, ai regolamenti interni e al codice di condotta dell'Associazione;
 - f) non aver riportato condanne penali definitive per reati contro il patrimonio;
 - g) aver conseguito il titolo di scuola media superiore.
- 3 Il professionista che fa richiesta di ammissione deve essere presentato da due Soci. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza delle condizioni di cui al punto 1 del presente articolo, delibera sulla sua ammissione. Dopo aver sottoposto a tutti i Soci il nome del nuovo richiedente, se non ci sarà alcun parere negativo entro 20 giorni, l'ammissione deve essere approvata da tutti i membri del Consiglio direttivo. In caso di dissenso o di obiezione espressa da almeno due Soci, la candidatura verrà sottoposta alla successiva Assemblea generale. Per essere ammesso il candidato dovrà ottenere, a scrutinio segreto, almeno il 75% di voti favorevoli, rappresentanti almeno il 50% +1 dei Soci presenti in Assemblea.
- 4 La richiesta di dimissioni da Socio va inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio direttivo entro il precedente 30 settembre: la rinuncia vale a partire dal successivo 1° gennaio.
- 5 Il Socio uscente perde tutti i diritti previsti per i Soci e sull'utilizzo del suo marchio; deve inoltre riconsegnare al Segretario il timbro rilasciato dallo stesso, riportante il proprio numero identificativo.

ARTICOLO 4 Doveri del socio

- 1 Ciascun Socio deve:
- a) rispettare le norme contenute nell'Atto costitutivo, nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni, nel codice di condotta ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea generale e del Consiglio direttivo;
 - b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'Associazione o sui suoi rappresentanti;
 - c) versare la quota d'iscrizione e le quote annuali, entro i termini stabiliti dal Consiglio direttivo;
 - d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio direttivo;
 - e) notificare per iscritto al Segretario entro 60 giorni dal loro verificarsi tutti i cambiamenti dei propri dati professionali. La loro mancata comunicazione determina l'immediata sospensione della qualifica di Socio, per un periodo di sei mesi
 - f) sostenere il collezionismo responsabile e rispettoso della legittima provenienza dei beni numismatici.

ARTICOLO 5 Organi dell'Associazione

- 1 Gli organi di NIP sono:
- a) l'Assemblea generale
 - b) il Consiglio direttivo
 - c) il Presidente
 - c) il Collegio dei Probiviri
 - d) il Revisore dei conti – Collegio dei revisori dei conti

ARTICOLO 6 Assemblea generale

- 1 L'Assemblea generale è l'organo supremo di NIP ed è convocata dal Consiglio direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. La convocazione della seduta ordinaria, con l'indicazione della data e del luogo stabiliti sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviata ai soci almeno trenta giorni prima dello svolgimento con l'indicazione degli argomenti da trattare. L'Assemblea generale può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento, su domanda motivata di almeno un quarto dei soci o su richiesta del Consiglio direttivo. L'ordine del giorno delle sedute straordinarie è limitato esclusivamente all'oggetto per cui si richiede. Possono partecipare alle sedute dell'Assemblea

generale solo i soci in regola con le quote associative ed altri eventuali versamenti dovuti e gli associati esteri, con le limitazioni previste dall'articolo 15.

2 Le decisioni dell'Assemblea generale sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dall'articolo 3 punto 2 e dall'articolo 16. In caso di parità, il voto del Presidente dell'Associazione è vincolante. Le elezioni alle cariche sociali, le ammissioni e le espulsioni vengono votate a scrutinio segreto. Tutte le altre decisioni vengono prese per alzata di mano.

3 L'Assemblea generale:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione;
- b) elegge sei membri del Consiglio direttivo;
- c) elegge i tre componenti del Collegio dei Probiviri e due supplenti;
- d) elegge i due componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) nomina e revoca il Revisore dei conti;
- f) nomina e revoca il Segretario;
- g) approva i rapporti del Consiglio direttivo;
- h) approva i bilanci;
- i) delibera l'ammontare della quota d'iscrizione e delle quote annuali da versare da parte dei soci;
- j) delibera le modifiche statutarie;
- k) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le ammissioni da questo non unanimemente accettate, ratifica le sospensioni e le espulsioni dei soci;
- l) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

5 Ciascun Socio può essere rappresentato da un altro Socio nell'Assemblea generale, mediante delega nominativa scritta da esibire al Presidente. Un Socio non può rappresentare più di altri due Soci.

6 I verbali delle Assemblee generali saranno inviati a tutti i Soci a cura del Segretario.

ARTICOLO 7 Consiglio direttivo

1 Il Consiglio direttivo è composto:

- a) dal Presidente dell'Associazione che dirige gli incontri del Consiglio stesso convocandolo ogni qualvolta lo reputi necessario. Egli ripartisce il lavoro tra i componenti del Consiglio e appositi gruppi di lavoro.
- b) da sei Consiglieri eletti dall'Assemblea generale.

Ai lavori partecipa, senza potere di voto, il Segretario.

2 Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni. Se alla scadenza di tale termine l'Assemblea generale non avesse ancora provveduto all'elezione dei sei membri, il Consiglio è prorogato per un massimo di novanta giorni e con compiti di sola ordinaria amministrazione.

3 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno. È incaricato della direzione dell'Associazione e della sua amministrazione. Delibera le modifiche ai regolamenti interni e al codice di condotta, dirama le direttive necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione, irroga le sospensioni e le espulsioni previste dal successivo articolo 14, nel rispetto del procedimento fissato dall'articolo 5 del Regolamento interno. Ha pieni poteri di disporre sulle somme a disposizione dell'Associazione per ogni attività conforme ai fini stabiliti dall'articolo 1. Un rendiconto di ciascuna riunione del Consiglio direttivo viene inviato ad ogni Socio, a cura del Segretario.

4 Nel caso il Presidente o uno o più membri del Consiglio Direttivo incorrano nel provvedimento di sospensione previsto dall'articolo 14, gli stessi si autosospendono automaticamente dalle rispettive cariche per il medesimo periodo.

5 Nel caso di autosospensione del Presidente, le funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

ARTICOLO 8 Presidente

1 Il Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i rapporti con autorità, amministrazioni, altri organi ed associazioni. Nomina, all'interno del Consiglio direttivo, un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di necessità o ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2 Il Presidente resta in carica per tre anni. Se alla scadenza di tale termine l'Assemblea generale non

avesse ancora provveduto alla sua elezione, le funzioni sono prorogate per un massimo di novanta giorni per la sola ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 9 Collegio dei Probiviri

- 1 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre Soci eletti dall'Assemblea generale, tra associati in regola da almeno 10 anni continuativi, per la durata di tre anni. Nomina al suo interno un Presidente con l'incarico di coordinare i lavori, può chiedere di essere assistito dal Segretario per le verbalizzazioni ed altri adempimenti. Delibera su quanto previsto dall'articolo 14.
- 2 Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre anni. Se alla scadenza di tale termine l'Assemblea generale non avesse ancora provveduto al suo rinnovo, le funzioni sono prorogate per un massimo di novanta giorni.
- 3 Nel caso uno o più componenti del Collegio dei Probiviri incorrano nel provvedimento di sospensione previsto dall'articolo 14, gli stessi si autosospendono automaticamente dalla carica per il medesimo periodo e sono sostituiti dai supplenti eletti dall'Assemblea generale, in ordine di maggior numero di voti riportati o, nel caso di parità, per anzianità.

ARTICOLO 10 Revisore dei conti - Collegio dei Revisori dei conti

- 1 Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea generale tra le persone iscritte nell'elenco dei revisori contabili e dura in carica fino a formale revoca da parte della stessa. È organo contabile dell'Associazione e vigila sulla gestione finanziaria della medesima, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte dei documenti programmatici previsionali nonché del bilancio d'esercizio, redigendo apposite relazioni, ed effettua tutte le verifiche previste dalla normativa vigente. È coadiuvato dal Collegio dei Revisori dei conti composto da due componenti eletti dall'Assemblea generale.
- 2 Il Revisore e i componenti del Collegio dei Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.
- 3 Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica sino all'approvazione del Bilancio relativo al secondo esercizio successivo alla sua nomina.

ARTICOLO 11 Segretario

- 1 Il Segretario è nominato dall'Assemblea generale e dura in carica fino a formale revoca da parte della stessa. Coordina le attività dell'Associazione, redige i bilanci, fornendo tutta la documentazione richiesta dal Revisore dei conti e rispondendo ad eventuali rilievi, assiste i lavori del Consiglio direttivo e del Presidente, su richiesta assiste i lavori del Collegio dei Probiviri. Assicura la gestione dei compiti ordinariamente attribuitigli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dal codice di condotta. Assiste i Soci in tutti gli adempimenti connessi alla vita associativa. Cura l'assolvimento di singoli mandati conferiti dai competenti organi dell'Associazione. L'incarico non dà diritto ad alcun compenso se non il rimborso di spese documentate e preventivamente autorizzate dai competenti organi.

ARTICOLO 12 Incompatibilità

- 1 Tutte le cariche sono conferite esclusivamente a Soci e un Socio non può essere eletto alla stessa carica più di due volte consecutive.
- 2 Le cariche di membro del Consiglio direttivo, componente del Collegio dei Probiviri e componente del Collegio dei Revisori dei conti sono incompatibili fra loro e con le cariche di Presidente, Vice Presidente o Tesoriere di altra associazione che abbia i medesimi scopi.
- 3 Coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di governo dell'Associazione o abbiano espletato l'incarico di Segretario non possono far parte di organi di controllo e coloro che nell'immediato precedente mandato abbiano fatto parte di organi di controllo non possono far parte di organi di governo dell'Associazione né espletare l'incarico di Segretario.
- 4 Un Socio non può ricoprire cariche o incarichi associativi se a suo carico sussistano condanne passate in giudicato in relazione alle attività di NIP e all'esercizio della professione o gravi provvedimenti disciplinari emanati nei cinque anni precedenti.

- 5 Ulteriori cause di incompatibilità sono definite dai regolamenti interni e dal codice di condotta.

ARTICOLO 13 Finanza e conti

- 1 Le entrate dell'Associazione sono composte dalle quote annuali, dalla quota di iscrizione e da entrate straordinarie.
- 2 Tutte le cariche sono gratuite.
- 3 L'anno finanziario si chiude il 31 dicembre.

ARTICOLO 14 Sospensioni ed espulsioni

- 1 Il Collegio dei Probiviri è chiamato a pronunciarsi su richiami, sospensioni ed espulsioni di soci nel caso il Consiglio direttivo lo ritenga utile per l'interesse generale dell'Associazione. Il Collegio deve stabilire se il socio abbia tenuto comportamenti contrari al decoro della professione, allo Statuto, ai regolamenti interni, al codice di condotta e se abbia conservato tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 punto 1 e adempiuto ai doveri previsti dall'articolo 4 punto 1, sottoponendo le sue conclusioni al Consiglio direttivo, che decide in merito.
- 2 La sospensione, provvisoriamente decretata dal Consiglio direttivo, può avere durata massima di 6 mesi. Al Presidente del Collegio può essere indirizzato un ricorso entro 60 giorni dalla decisione di sospensione. Il ricorso o la sua mancanza non hanno alcun effetto sospensivo. La ratifica finale spetta comunque all'Assemblea generale.
- 3 Nel caso il Consiglio direttivo avvii un procedimento disciplinare o arbitrale nei confronti di uno o più componenti il Collegio dei Probiviri, gli stessi si autosospendono immediatamente dalla carica e il procedimento previsto nei loro confronti dall'articolo 5 del Regolamento interno è svolto dai supplenti eletti dall'Assemblea generale, in ordine di maggior numero di voti riportati o, nel caso di parità, per anzianità.

ARTICOLO 15 Associati esteri

- 1 Possono associarsi come membri corrispondenti i numismatici professionisti esteri con gli stessi requisiti per l'ammissione dei numismatici professionisti italiani, previo accertamento del loro possesso da parte del Consiglio direttivo. I membri corrispondenti non hanno diritto di voto nelle Assemblee generali.

ARTICOLO 16 Scioglimento e liquidazione

- 1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea generale convocata per l'occasione e con il voto di 2/3 dei Soci. La stessa Assemblea nomina il liquidatore e delibera le modalità di ripartizione del patrimonio residuo dell'Associazione.

ARTICOLO 17 Rinvio

- 1 Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.